

Consulta Universitaria di Studi latini

Osservazioni sulla bozza dello

Schema di Regolamento per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento

La Bozza del Regolamento sulle nuove classi di concorso presenta numerose novità e problematiche rispetto all'attuale situazione, regolamentata dal DM 30 gennaio 1998 nr. 39, integrato dalle disposizioni del DM 9 febbraio 2005 nr. 22.

Prima di passare ad esaminare il contenuto del Decreto nei suoi aspetti generali e in quelli che toccano più da vicino le discipline classiche e il latino, va fatta un'osservazione preliminare, e cioè che un decreto come questo, che tocca in maniera rilevante non solo le modalità di accesso all'insegnamento ma anche i contenuti e le prospettive della formazione universitaria, specie per quanto attiene all'ambito umanistico, necessita di una accurata riflessione e concertazione con tutte le componenti interessate del mondo della scuola e dell'università, cosa che ad oggi non sembra sia ancora accaduta e che sarebbe indispensabile prevedere nell'iter di revisione e approvazione della bozza di decreto. Sembra indispensabile che un provvedimento di tale rilievo, gravido di conseguenze decisive per il futuro della scuola e degli studi universitari, passi attraverso un tavolo tecnico che sia in grado di individuare tutte le problematiche, fornendo adeguate risposte.

Venendo poi al merito del provvedimento, l'analisi che segue indica una serie di criticità relative alle classi di concorso dell'ambito letterario con particolare riferimento alle discipline classiche e al latino. In primo luogo pare utile segnalare alcune questioni di ordine generale.

La prima osservazione è che alcune delle criticità rilevate dall'analisi delle singole classi nascono dall'aver adottato un criterio che prevede talora per una stessa classe di concorso requisiti diversi in ordine ai CFU necessari per l'accesso alla classe a seconda della LM conseguita, senza che se ne intraveda una motivazione culturale o didattica (l'osservazione non vale infatti per tutte le classi di concorso della tabella). Questa modalità sembra in contrasto con il principio di garantire delle specifiche competenze per l'insegnamento nelle discipline della classe di concorso, che in vari casi non sembra opportuno debbano essere differenti a seconda del percorso formativo seguito.

Una seconda osservazione generale riguarda il fatto che alcune modificazioni ai requisiti di accesso in termini di CFU obbligatori vengono introdotte in forma retroattiva per classi di LS diversamente normate dal DM 22 febbraio 2005.

Un'ultima osservazione generale è che la bozza di DM (in questo seguendo peraltro lo schema già presente nel DM del 1998) consente a numerose LM anche piuttosto estranee all'ambito filologico-letterario di essere requisito di accesso a tutte le classi di concorso letterarie (A-11, A-12, A-13, A-22), pur obbligando ovviamente al conseguimento di specifici CFU, che in molti casi rendono del tutto teorica questa possibilità, visti gli specifici ordinamenti delle classi di LM. Le LM-14 e LM-15 potrebbero invece essere utilmente recuperate, con gli stessi obblighi curricolari previsti per le altre LM, anche in classi di concorso come la A-19 (Filosofia e storia), che è ad esempio aperta alla LM 84 – Scienze storiche, che dal canto suo ha accesso a tutte le sopra indicate classi di concorso di ambito letterario. Sempre a questo riguardo ci si chiede però che senso abbia in alcune classi di concorso consentire l'accesso a lauree magistrali i cui ordinamenti non consentirebbero mai di introdurre nel piano delle attività formative i crediti necessari per l'accesso alla classe: si pensi a un caso limite come quello della classe A-13 (latino e greco nei licei classici) che prevede 108 CFU obbligatori di discipline dei settori L-FIL-LET, M-GGR e L-ANT e alla quale si può accedere anche dalla LM 87 – Servizio sociale e politiche sociali, che non ha alcuna capienza per questi SSD, anche con un uso massiccio dei crediti liberi (a meno che non si voglia adoperare lo strumento dei crediti fuori piano conseguibili con esami liberi, che però stravolgerebbero completamente la coerenza didattica delle lauree che danno accesso alle classi di

concorso). Si tratta di un residuo di una situazione che risale al decreto del 1998, che si basava però sulle (poche) lauree quadriennali del vecchio ordinamento, che si è poi mantenuto per inerzia nel nuovo sistema di LS prima e di LM poi, generate dalle vecchie quadriennali, ma ormai del tutto diverse per struttura didattica e per obiettivi formativi e professionali.

Le osservazioni che seguono espongono criticità relative alle classi di insegnamento di ambito letterario, secondo la nuova numerazione, con specifico riferimento alle discipline di ambito classico e in particolare al SSD L-FIL-LET/04.

A-11 (ex 51/A)

- la LS 44 – Linguistica e la corrispondente LM 39 – Linguistica prevedono requisiti di accesso differenziati da tutte le altre LS o LM con l'introduzione dell'obbligo di 12 CFU del SSD L-LIN/01 – Glottologia e linguistica (anche in via retroattiva se la LS 44 e la LM 39 vengono conseguite dopo il 2018/2019) per 12 CFU, che vengono ricavati a spese di L-FIL-LET/04 – Letteratura latina, che passa da 24 a 18 CFU, e delle storie antiche (L-ANT/02 e L/ANT/03) che passano da 12 a 6 CFU; da notare che tale situazione non si replica nella corrispondente classe di concorso di lingua tedesca (A-79) dove permane per tutte le lauree l'obbligo di 24 CFU di latino;
- l'elenco degli indirizzi di studi dell'ultima colonna sembra escludere per gli abilitati in questa classe la possibilità di accedere all'insegnamento nelle classi A-12 e A-22, né è presente, come nel DM 30 gennaio 1998 la tabella A/2 contenente le corrispondenze fra classi di abilitazione.
- resta per questa classe il problema di fondo della sua atipicità di queste classi; andrebbero infatti adeguatamente affrontati i problemi che derivano dall'assegnazione delle cattedre al liceo classico, ove il decremento quantitativo contemporaneo di numero delle classi e di numero delle ore di insegnamento disciplinare richiedono che vengano tutelati i diritti di entrambe le titolarità.

A-12 (ex 50/A)

- per i laureati della LS 44 – Linguistica e della corrispondente LM 39 – Linguistica viene del tutto eliminato, in via retroattiva, l'obbligo dei 12 CFU del SSD L-FIL-LET/04, anche per la lauree conseguite entro il 2018/2019; tale eliminazione appare del tutto incongrua con gli obblighi di latino previsti per tutte le altre LM che danno accesso alla classe; curiosamente tale condizione singolare delle LS 44 e LM 39 non viene replicata nella corrispondente classe A-71 (per studenti di lingua slovena), nella quale i CFU vincolati (compreso il latino) sono gli stessi per tutte le lauree che danno accesso alla classe;
- sempre per le lauree di Linguistica, a decorrere dall' a.a. 2019/2020, è introdotto l'obbligo di 12 CFU di L-LIN/01 – Glottologia e linguistica, a scapito del SSD L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana, che passa da 12 a 6 CFU, e delle discipline storiche, che passano da complessivi 24 a 18 CFU.

A-13 (ex 52/A)

- in questo caso l'introduzione dell'obbligo dei 12 CFU di L-LIN/01 non avviene a spese dei settori delle letterature e storie antiche, ma con la riduzione da 12 a 6 CFU per L-FIL-LET/12 – Linguistica italiana e per M-GGR/01 – Geografia;
- l'elenco degli indirizzi di studi dell'ultima colonna sembra escludere per gli abilitati in questa classe la possibilità di accedere all'insegnamento nelle classi A-11, A-12 e A-22, né è presente, come nel DM 30 gennaio 1998 la tabella A/2 contenente le corrispondenze fra classi di abilitazione.

- vale la stessa osservazione della classe A-12, punto 3.

A-22 (ex 43/A)

- viene eliminato completamente, anche in via retroattiva, l'obbligo dei 12 CFU del SSD L-FIL-LET/04 – Letteratura latina; tale eliminazione appare del tutto inspiegabile, a meno che non si tratti di errore materiale, visto che l'eliminazione della disciplina non avviene a vantaggio di altre (i CFU vincolati diminuiscono infatti da 72 a 60), che la classe A-22 è titolo abilitante anche per la A-12, che prevede 12 CFU di latino obbligatori, eccettuate le lauree in Linguistica, e che 12 CFU di L-FIL-LET/04 sono invece obbligatori nella nuova classe A-23 (Italiano per stranieri) e nelle corrispondenti classi A-70 (Materie letterarie nella scuola secondaria di I grado di lingua slovena) e A-75 (Materie letterarie nella scuola secondaria di I grado di lingua ladina); peraltro la nota 8 del medesimo schema ha sicuramente un errore materiale in quanto esclude l'obbligo di un esame di latino per le lauree *ante* 1997/1998, previsto invece dal DM del 1998 (classe 43/A nota 1). Infine moltissimi studenti di queste lauree si troverebbero nella condizione di aver adempiuto a un obbligo inutile. Sul piano sostanziale l'eliminazione del latino per l'accesso a questa classe causerebbe un peggioramento delle condizioni di insegnamento dell'italiano, con aumento delle difficoltà di lavoro sui testi della letteratura italiana in prospettiva storica e della difficoltà di comprensione della lingua letteraria, oltre a essere un ulteriore impoverimento culturale della formazione di base.

A-23 (Nuova classe – Italiano per stranieri)

- la LM 15 Filologia, letterature e storia dell'antichità non costituisce titolo d'accesso.

A-72 (ex 83/A di lingua slovena)

- valgono le stesse osservazioni formulate per la classe A-11.

A-73 (ex 84/A di lingua slovena)

- valgono le stesse osservazioni formulate per la classe A-13.

A-80 (ex 95/A di lingua tedesca)

- per le sole LS 44 e LM 39 di Linguistica viene introdotto a partire dal 2019/2020 l'obbligo di 12 CFU di L-LIN/01 a scapito dei SSD di latino e greco, L-FIL-LET/02 e L-FIL-LET/04 che passano entrambi da 24 a 18 CFU;
- l'elenco degli indirizzi di studi dell'ultima colonna sembra escludere per gli abilitati in questa classe la possibilità di accedere all'insegnamento nelle altre classi di ambito letterario di lingua tedesca.